



COMUNE DI PADOVA

Settore Suap ed Attività Economiche

IL SINDACO

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Codiv-19. Definizione condizioni minime per svolgimento dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto e al chiuso e analoga forma di vendita su area pubblica

Viste

- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza da CODIV-19”;

- il Decreto legge 25 marzo 2019 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;

Vista l’Ordinanza n. 37 del 3 aprile 2020 del Presidente della Regione Veneto recante “*misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone*” nella quale si prevedeva, fino al 13 aprile 2020, il divieto dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato un piano, consegnato ai commercianti, che preveda ulteriori misure di sicurezza e precisamente:

1. una perimetrazione nel caso di mercati all’aperto;
2. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
3. sorveglianza pubblica o privata che verifichi le distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
4. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*” che ha disposto nuove misure con effetto dalla data del 14 aprile 2020 ed efficacia fino al 3 maggio 2020 ed ha, altresì, disposto che dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto medesimo cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.

Tenuto conto che con Ordinanza n. 40 del 13 Aprile 2020 del Presidente della Regione Veneto recante *"misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone"* viene confermato, fino al 3 Maggio 2020, il divieto dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato un piano che preveda le misure di sicurezza già indicate nell'ordinanza del 3 Aprile 2020

Tenuto conto altresì che l'Ordinanza regionale n.42 del 24 Aprile 2020 *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni"*, al punto 7, prevede che nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi;

Posto che nel vigente Piano comunale del commercio in area pubblica sono previsti posteggi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande e che in base all'Ordinanza regionale n.42 del 24 Aprile 2020 per analoga tipologia di attività *"è consentita la vendita di cibo da asporto effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell'eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio"*;

Ritenuto pertanto necessario e urgente disporre la possibilità di effettuare, nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica, attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché di commercio di generi alimentari, dei prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi, da parte di coloro che commercializzavano tale tipologia di prodotti prima del 11 Marzo 2020, purché siano osservate le misure succitate nonché le disposizioni di cui all'Allegato A

Ricordato che con l'Ordinanza regionale n.42 del 24 Aprile 2020 è stata disposta la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di somministrazione di alimenti e bevande di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020 e che pertanto nelle date indicate non possono svolgersi mercati o analoga forma di vendita su area pubblica;

Sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

Fino al 3 Maggio 2020, l'effettuazione dei mercati cittadini, autorizzati ai sensi del vigente Piano comunale del commercio in area pubblica siti in Piazza delle Erbe, Piazza dei Frutti, Prato della Valle, Piazzale Azzurri d'Italia, via Bajardi, Piazzale Silvio Barbato, Piazzale Cuoco, via Nani e Via

Sacro Cuore e limitatamente alla tipologia di prodotti consentiti ovvero generi alimentari, prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, eventualmente accompagnato da scarpe per i bambini medesimi, da parte di coloro che commercializzavano tale tipologia di prodotti prima del 11 Marzo 2020, avvenga secondo le disposizioni di cui all'**Allegato A** che fa parte integrante del presente provvedimento.

Che gli operatori autorizzati alla vendita titolari di posteggio in Piazza dei Signori svolgeranno la loro attività in Piazza dei Frutti.

Le aree mercatali all'aperto siano perimetrare e sorvegliate a cura dell'Amministrazione con il coinvolgimento di Aps Holding, personale del Maap nonché della Protezione Civile e con il coordinamento della Polizia Locale e del Settore Lavori Pubblici – Servizio Manutenzioni

DISPONE altresì

- che le prescrizioni di cui all'Allegato A debbano essere osservate anche nei mercati riservati agli imprenditori agricoli, inseriti nella vigente pianificazione, a cura delle Associazioni di categoria che ne hanno la gestione in base di apposito disciplinare

- che gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e vendita dei prodotti consentiti dall'Ordinanza Regionale n.42 del 24 Aprile 2020 e richiamati nel presente provvedimento, su posteggi isolati, inseriti nel vigente piano del commercio su area pubblica, debbano provvedere autonomamente all'attuazione delle prescrizioni di cui all'Allegato A

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

INDIVIDUA

ai sensi della L. 241/1990 quale responsabile del procedimento il Funzionario A.S. "Responsabile del Servizio Attività Economiche e Gestione Eventi sul territorio", del Settore Suap e Attività Economiche" (tel. 049/8205864 – mail: commercio@comune.padova.it);

DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva:

- sia preventivamente comunicata al Prefetto di Padova;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale informatico e sul sito internet comunale oltre ad altri canali di comunicazione istituzionali.

IL SINDACO
Sergio Giordani